



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**
www.mauriziano.it

Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128 TORINO
Tel. +39 011.508.1111

P.I./Cod. Fisc. 09059340019

**PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CHIRURGICA
ORTOPEDICA IN ELEZIONE (NO-COVID) DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA**

TRA

L' Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino per il presidio Umberto I di seguito, per brevità, indicata anche come "*Azienda*", Partita IVA / Codice Fiscale 09059340019 con sede in Torno Via Magellano 1 10128 Torino, rappresentata dal direttore generale Dott. Maurizio Gaspare Dall'Acqua, nato a Torino., ove sopra domiciliata per la carica ed agli effetti del presente Protocollo

E

La Struttura sanitaria privata, di seguito, per brevità, indicata anche come "*Struttura*", Partita IVAe Codice Fiscale, con sede in....., rappresentata dal, nato/a ove sopra domiciliata per la carica ed agli effetti del presente Protocollo entrambe di seguito anche "Parti"

PREMESSO CHE

- In esito alla ricognizione effettuata dall' Azienda con Deliberazione del Direttore Generale N°, la Struttura si è resa disponibile ad accogliere nella propria Struttura l'equipe chirurgica dell'S.C.D.U. Ortopedia;
- la Struttura è Struttura accreditata/autorizzata in grado di garantire i percorsi chirurgici ortopedici (NO COVID) in parola e dispone di strutture, tecnologie e personale idonei allo svolgimento di interventi chirurgici nella disciplina sopra elencata;
-

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Le parti sottoscrivono il presente Protocollo rinviando, altresì, al **DISCIPLINARE OPERATIVO CLINICO-ASSISTENZIALE E ORGANIZZATIVO**, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e che potrà essere oggetto di successiva modifica e/o integrazione, definito tra la Direzione Sanitaria dell'Azienda e la Direzione Sanitaria della Struttura ospitante il percorso ai fini della migliore organizzazione.

Art. 2

1. La Struttura si impegna a consentire l'accesso presso le proprie strutture all'equipe chirurga dell'S.C.D.U. Ortopedia dell'Azienda per l'effettuazione di interventi chirurgici NO COVID elettivi su pazienti inseriti nella lista di attesa dell'Azienda.



2. La effettuazione di detti interventi da parte del personale dell'Azienda sarà assicurata dalla Struttura in tempi congrui e con equilibrata distribuzione di risorse rispetto agli interventi effettuati su pazienti della stessa Struttura, come da procedura descritta nell'allegato disciplinare.
3. La Struttura si impegna a consentire all'equipe chirurgiche dell'Azienda l'accesso e l'uso delle sale operatorie nella misura indicata nell'allegato DISCIPLINARE OPERATIVO CLINICO-ASSISTENZIALE E ORGANIZZATIVO, nonché di qualsiasi altro servizio alle stesse correlato, necessario alla esecuzione degli interventi chirurgici nonché di eventuali re-interventi sui pazienti, garantendo allo scopo la disponibilità dei necessari servizi e connesse risorse diagnostiche e terapeutiche.
4. La Struttura assicura l'assistenza anestesiologicala ed infermieristica durante l'intervento chirurgico ed in generale l'assistenza clinica durante l'intera degenza dei pazienti, come pure l'uso delle piattaforme produttive quali i blocchi operatori, la Terapia Intensiva post-chirurgica, le aree di degenza e quant'altro necessario alla completa e sicura gestione del caso.
5. La degenza ordinaria ed intensiva dei pazienti presso la Struttura avviene sotto la responsabilità clinica e medico-legale della medesima Struttura attraverso il proprio personale, che avrà cura di garantire la continuità assistenziale nelle 24 ore, secondo le modalità dettagliate nell'allegato DISCIPLINARE OPERATIVO CLINICO-ASSISTENZIALE E ORGANIZZATIVO.
6. Resta ferma la responsabilità della Direzione sanitaria della Struttura o dell'Azienda in ordine alla titolarità della SDO e quindi del relativo DRG

Art. 3

1. L'Azienda, attraverso la Direzione Sanitaria, si relaziona, ai fini della organizzazione delle attività di cui al presente Protocollo, così come definite ai sensi del precedente articolo 2, alla Direzione Sanitaria della Struttura anche con riguardo ai volumi ed alle modalità del ricovero da attivare.
2. Nello svolgimento delle attività richiamate nel presente Protocollo dovranno essere adottate tutte le procedure di sicurezza e tutte le procedure igieniche.
3. Le risorse strumentali e materiali (*tecnologie, materiali monouso e poli-uso, DPI, ecc.*) che si rendono necessarie per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Protocollo ai fini della spesa saranno a carico della Struttura con l'eccezione della fornitura delle protesi PTA e PTG.

Art. 4

1. Il complessivo percorso chirurgico esitato dagli interventi chirurgici effettuati dalla equipe chirurgica della UO dell'Azienda rimane imputato alla Struttura ospitante che è responsabile dell'individuazione del corretto regime di ricovero, che potrà avvenire su posti letto accreditati o autorizzati come definito nel disciplinare operativo clinico organizzativo.
2. Per le attività di esecuzione e conduzione degli interventi da parte della equipe chirurgica della S.C.D.U. Ortopedia dell'Azienda, così come declinate nel Disciplinare allegato.
3. La Direzione sanitaria della Struttura dovrà assicurare la trasmissione della rendicontazione delle attività alla Direzione Sanitaria dell'Azienda per le opportune verifiche.
4. La Direzione sanitaria dell'Azienda e la Direzione Sanitaria della Struttura rappresentano i punti di contatto operativi per lo scambio e la diffusione bidirezionale di informazioni, documenti, procedure, ordini di servizio, ecc. nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5

1. Il personale dell'Azienda è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti aziendali e di sicurezza in vigore presso la Struttura.
2. Fermo restando quanto previsto nel presente protocollo, le parti danno atto che la Struttura, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/08 e s.m.i., fornirà al personale dell'Azienda informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cui all'art. 65, comma 2 del D.lgs. 230/95 e s.m.i., per ciò che concerne l'obbligo di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti; la Struttura è tenuta all'aggiornamento anche del DVR in termini di interferenza connessa all'operatività del personale dell'Azienda.
3. La sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs. 81/08 e al D.lgs. 230/95 e s.m.i. nei confronti del personale dell'Azienda impiegato nel servizio è a carico della stessa Azienda. Il servizio di dosimetria relativamente agli ambienti di esecuzione del servizio (dosimetria personale e ambientale) è a carico della Struttura, che vi provvederà direttamente con propri mezzi e risorse. La Struttura fornirà all'Azienda le misure radiometriche di tutti gli ambienti in cui entrerà il personale, affinché l'Esperto Qualificato dell'Azienda possa riportare le dosi del personale nella scheda dosimetrica personale. L'Azienda fornirà alla Struttura i giudizi di idoneità del personale e gli esiti dosimetrici.

4. La Struttura, ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 230/95 e s.m.i., fornirà al personale dell'Azienda i necessari mezzi di protezione e si assicurerà dell'impiego di tali mezzi. È vietato adibire i lavoratori ad attività che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'art. 96 del decreto citato.

Art. 6

1. Al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di contagio di personale e pazienti da COVID-19, l'Azienda informa tempestivamente dell'eventuale sorveglianza sanitaria speciale attivata nei confronti di componenti delle equipe chirurgiche operanti presso la Struttura.
2. L'Azienda comunica, inoltre, gli esiti di eventuali tamponi e di indagini sierologiche effettuati sui componenti delle stesse equipe.
3. I chirurghi dell'Azienda aderiscono rigorosamente alle istruzioni interne alla Struttura per la prevenzione e il controllo del COVID-19 ed utilizzano accuratamente i DPI previsti.
4. In caso di esposizione ospedaliera a contatti a rischio, l'indagine epidemiologica sarà condotta dalla Struttura e i risultati saranno comunicati all'apposito Servizio dell'Azienda per le attività della sorveglianza sanitaria.

Art. 7

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679.
2. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Protocollo organizzativo, nella fase preliminare e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del rapporto.
3. L'Azienda, nella fase iniziale e finale del percorso chirurgico regolato dal presente Protocollo e dal Disciplinare operativo clinico-assistenziale ed organizzativo, opera come autonomo Titolare del trattamento, mentre nel corso del succitato percorso, le Parti sono qualificate Contitolari del trattamento dei dati.
4. Le Parti, pertanto, nel perimetro della propria autonomia, nei confronti del proprio personale e per una parte delle attività previste dal presente Protocollo e dal Disciplinare, mantengono la rispettiva qualifica di Titolari autonomi del trattamento ex art. 24 del Regolamento UE 2016/679 e si impegnano al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria nazionale in materia di protezione dei dati.

Art. 8

1. Il presente Protocollo produce effetti dalla data di relativa sottoscrizione per anni uno, ferma restando la facoltà di risoluzione anticipata unilaterale da parte dell'Azienda in caso di motivate esigenze da comunicare con preavviso di dieci giorni.
2. I termini del presente Protocollo possono essere oggetto di modifiche a seguito di successive eventuali indicazioni da parte della Regione Piemonte.

Art. 9

1. Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello del territorio in cui ha sede l'Azienda.

Addi

per l'Azienda
Il Direttore Generale

per la Struttura
Il Rappresentante Legale

